

COMUNE DI GIARDINI NAXOS CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA ORDINARIA Reg. Del. N. 09 del 2.02.2023

OGGETTO:

Modifica e integrazione regolamento sulla disciplina degli impianti di trasmissione e di telefonia mobile e per le attività di monitoraggi dei livelli di esposizione umana ai campi elettromagnetici fra 0 HZ e 300 GHZ. RINVIATO

L'anno DUEMILAVENTITRE addì DUE del mese di FEBBRAIO alle ore 10,43 e seguenti in GIARDINI NAXOS nella consueta sala delle adunanze del Comune, nella seduta di apertura (1) che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presenti			Presenti
1)	Arcidiacono Antonella Maria Laura	SI	8)	Treffileti Antonina	SI
2)	Di Blasi Caterina	SI	9)	Bosco Agatino Salvatore	SI
3)	Saglimbeni Daniele	SI	10)	Barbagallo Alessia Anna	NO
4)	Leotta Giuseppe	SI	11)	Palumbo Francesco	SI
5)	Schilirò Roberto	SI	12	Fichera Simona	SI
6)	Pollastri Gianpiero	NO			
7)	Tornatore Emanuele	SI			

		Presenti	n.	10	Assenti n.02
--	--	----------	----	----	--------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Consigliere Arcidiacono Antonella M.L., Presidente del Consiglio apre la seduta – Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Freni. Consiglieri assenti giustificati: Pollastri Gianpiero e Barbargallo Alessia.

Vengono scelti dal Presidente come scrutatori i Consiglieri: Tornatore Emanuele, Fichera Simona e Treffiletti Antonina.

(1) apertura o ripresa o prosecuzione

Il Presidente introduce la proposta di deliberazione di cui al punto n. 5 dell'o.d.g., avente ad oggetto: "Modifica e integrazione regolamento sulla disciplina degli impianti di trasmissione e di telefonia mobile e per le attività di monitoraggi dei livelli di esposizione umana ai campi elettromagnetici fra 0 HZ e 300 GHZ" e passa la parola all'Assessore Spadaro perché ne illustri i dettagli.

L'Assessore Spadaro spiega che la presente proposta di deliberazione nasce dalla necessità di modificare il Regolamento vigente in materia, anche alla luce di contenziosi in essere con compagnie telefoniche e dei consigli forniti dal legale che assiste l'Ente nell'ambito degli stessi. Dà atto quindi che si propone la modifica di n. 2 articoli e l'aggiunta della planimetria relativa alla localizzazione degli impianti, nella quale si privilegiano le zone abitabili, abitate e quelle sensibili dove ci sono scuole o asili, zone dove quindi non potranno essere installate antenne di qualsiasi tipo.

Il Consigliere Tornatore afferma che il discorso sia più complesso di quanto descritto dall'Assessore Spadaro in assoluta buona fede. Effettua il proprio intervento e ne consegna copia al Segretario Generale affinché sia allegata al presente (All. 1).

L'Assessore Spadaro ringrazia il Consigliere Tornatore per l'analisi attenta del Regolamento e dà atto che l'interesse proprio e dell'A.C. è quello di tutelare i cittadini e in tal senso non avrebbe nessuna remora a ritirare la proposta di deliberazione in discussione se ciò coincidesse con il bene dei cittadini. Rammentando però che sono in corso contenziosi avverso il Regolamento vigente in materia di cui l'Ente è parte, prima di prendere decisioni in merito e procrastinare l'adozione della planimetria, chiede al Segretario Generale se questo possa inficiare la posizione del Comune nell'ambito dei contenziosi stessi.

Il Segretario Generale conferma che nessuno dei contenziosi in essere conteneva istanza cautelare né in alcun caso risulta fissata l'udienza di merito, sicché al momento non c'è alcuna scadenza perentoria di cui l'Ente sia a conoscenza; considerato però che per ottenere la planimetria di cui si discute è servito più di un anno, nonostante i solleciti all'Ufficio effettuati settimanalmente in occasione delle riunioni tra i Responsabili, il Segretario e la Giunta, teme che ritirare il punto significhi ricominciare da capo e in tal senso suggerisce di proporre il rinvio dello stesso, per consentire comunque all'Assessore di confrontarsi con l'Ufficio Tecnico – considerato che stamattina il Responsabile si è dovuto allontanare per questioni di salute - sui rilievi squisitamente tecnici sollevati dal Consigliere Tornatore.

Il Consigliere Saglimbeni, al di là dei contenziosi già in essere, ricorda che c'è un problema legato alle pratiche presentate dalle compagnie di telecomunicazione *in itinere*, come successo per l'antenna che il collega Tornatore chiama della discordia, temendo che a fronte del ritiro o del rinvio della proposta di deliberazione in oggetto l'Ente sia sprovvisto di planimetria e non possa istruire correttamente le nuove istanze che perverranno. Onde evitare problemi di questo tipo, non sapendo valutare i rilievi prettamente tecnici del collega Tornatore, che tra l'altro capitanando una pattuglia di residenti di quella zona ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica, ritiene quindi opportuno procedere a trattare la proposta e approvare la planimetria, che può essere modificata anche successivamente su iniziativa tanto del collega Tornatore quanto dell'Assessore Spadaro.

Il Segretario Generale chiarisce che lo scopo specifico del Regolamento di cui si discute è la localizzazione degli impianti e la scelta che la stessa debba coincidere o meno con il centro abitato è di esclusiva competenza del Consiglio.

Il Consigliere Tornatore precisa al collega Saglimbeni di aver fatto riferimento all'antenna della discordia in C.da Locomorto via Santa Venera e non alla questione delle due antenne in via della Seta. Evidenzia poi di non essere un tecnico e di aver infatti utilizzato il condizionale e aver specificato di potersi anche sbagliare, ma ritiene importante l'interesse dell'Assessore Spadaro ad attenzionare la questione; dà atto di essersi trovato ieri al Comune e confrontato con l'Ufficio Tecnico che ha confermato la sua analisi. Ribadisce, come puntualizzato dal Segretario Generale,

che il Consiglio può stabilire in autonomia la localizzazione degli impianti, ma ricorda che è il Regolamento a parlare esclusione del centro abitato. Dà atto che, laddove si dovesse votare la proposta di deliberazione in discussione, anziché optare per il rinvio della stessa, voterà contrariamente e invita anche i colleghi a stare attenti sulla questione perché continuerà a mandare atti alla Procura, compresi gli esiti di questo Consiglio, a maggior ragione che esistono contenziosi in essere; si dichiara d'accordo con il rinvio della proposta, a condizione che la questione, delicatissima, venga analizzata e si proceda poi secondo un *iter* corretto, che escluda tutte le superfici del territorio comunale che oggi corrispondano al centro abitato.

Il Consigliere Palumbo evidenzia l'importanza della problematica, considerando che si sta valutando un Regolamento che deve valutare quello che sul territorio potrebbe accadere ed è accaduto con un fatto increscioso tanto che alcuni hanno sporto denuncia su un'area che una volta era periferica e non urbanizzata come ora; dà atto che il Regolamento potrebbe essere votato per evitare un contenzioso ma se così com'è, con le criticità sollevate dal collega Tornatore, per evitare un contenzioso se ne dovessero creare altri 20, allora ritiene meglio fermarsi e valutare le criticità sollevate per migliorare la proposta, sebbene lui stesso in Commissione abbia espresso una posizione favorevole a regolamentare gli impianti e qualunque cosa debba essere ubicata sul territorio in maniera autorizzata. Ritiene quindi che se il Consiglio non si fermi a valutare con attenzione potrebbe aprire tanti contenziosi, conoscendo gli interessi delle grandi multinazionali che si appropriano del territorio. Si associa, come il Gruppo, alla proposta presentata dal collega Tornatore per il rinvio della proposta di deliberazione in discussione per potersi esprimere meglio e con più consapevolezza dopo aver approfondito la questione.

Il Consigliere Saglimbeni ribadisce il problema nato a seguito dell'approvazione del Regolamento vigente e alla nascita della famosa antenna, ormai di dominio pubblico: l'Ufficio, in fase istruttoria di quel procedimento, ha evidenziato che il Regolamento vigente era monco – non nullo - senza planimetria; quindi vuole evitare qualunque forzatura, però chiede cosa succederebbe e di chi sarebbe la responsabilità, viste le carte già depositate in Procura, laddove domani arrivasse un'altra richiesta di autorizzazione per installazione di un impianto e per qualunque motivo questa proposta di deliberazione, rinviata, non dovesse riuscire ad arrivare in Consiglio di nuovo a breve, invitando in tal senso tutti ad attenzionare tale problema. In relazione poi alle doglianze del Consigliere Tornatore sul poco tempo avuto per attenzionare la proposta in discussione, ricorda che la stessa è stata discussa in Commissione il 20 dicembre u.s., quando il Consigliere Tornatore non ha partecipato, e, seppur sicuro della buona fede e dello scopo migliorativo dell'intervento del collega, non capisce perché i rilievi non siano stati sollevati prima.

Il Presidente chiarisce che i tempi tecnici perché la proposta venga sottoposta al Consiglio sono dipesi dall'Ufficio e dall'Assessore e non dall'Assemblea, che vuole e deve esercitare legittimamente il proprio diritto di voto - che deve essere libero e non sottoposto a condizioni - e che ora sembra doversi assumere la responsabilità di un eventuale ritardo nella relativa approvazione; evidenzia poi che si sta facendo una valutazione, ovvero che il Regolamento è stato redatto in base a una cartografia del 1999 non più adeguata alla realtà, sicché alcuni Consiglieri stanno già dichiarando la volontà di non approvare l'atto così e l'Assessore stesso proponente è disponibile a rinviare la proposta di deliberazione in discussione; ritiene quindi giusto accogliere il consiglio tecnico del Segretario Generale di proporre il rinvio, dando un termine breve per avere i chiarimenti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, presente fino a poco fa e andato via per motivi di salute.

Il Consigliere Tornatore conferma di non essere potuto intervenire in Commissione, ma dà atto che erano comunque presenti tanto l'Assessore Spadaro quanto il collega Saglimbeni e gli altri componenti la Commissione, che avrebbero potuto attenzionare la questione, essendo sufficiente aprire e leggere per bene la cartografia, riscontrando che il traliccio n. 4 sta in C.da Maloprovvido. Vuole poi rettificare quanto detto non correttamente dal collega Saglimbeni in merito all'antenna della discordia, che non è stata costruita a causa del Regolamento vigente perché anche nella deliberazione di G.M. del 1999 e nella relativa cartografia quella zona risulta centro abitato e quindi quell'impianto là non si poteva trovare a prescindere dal Regolamento. Conclude che, laddove

dovesse essere presentata un'altra istanza, sarebbe sufficiente che il SUAP non facesse decorrere i termini e autorizzare per tacito assenzo e rispettare le indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico che sulla questione si è sempre espresso con parere negativo. Specifica che ha inviato le carte in Procura presentando un esposto, e non una denuncia, e ritiene che la questione sia troppo importante per banalizzarla come si sta facendo e apprezza l'Assessore Spadaro, disponibile a proporre il rinvio del punto. Comunica che il ritiro in autotutela si può fare entro un anno e che quindi tra poco decorreranno i termini e non si potrà fare più niente per tutelare questi cittadini.

L'Assessore Spadaro, n.q. di proponente, propone il rinvio della proposta di deliberazione al fine di rivalutare bene la questione e volendo fare le cose per bene.

Il Consigliere Bosco apprezza tantissimo l'Assessore Spadaro in tale situazione perché con molta intelligenza politica ha proposto il rinvio del punto, sperando che sia l'inizio di qualcosa di nuovo, non essendo questione di atto di forza tra opposizione e maggioranza, fermo restando che oggi senza opposizione la maggioranza non avrebbe fatto alcun Consiglio non avendo i numeri, ma la minoranza non ha abbandonato l'Aula per il bene del Paese. Lamenta che, invece di apprezzare l'atteggiamento dell'opposizione, si critica sempre e quindi, come quando lamenta gli errori, deve fare i complimenti all'Assessore per il rinvio anziché optare per un'approvazione con tutti i dubbi e possibili nuovi contenziosi e danni economici. A nome del Gruppo quindi, pur non essendo inizialmente intenzionati a votare contro la proposta di deliberazione in discussione, dichiara il voto favorevole al rinvio.

Il Presidente, su proposta dell'Ass. Spadaro, sottopone a votazione la proposta di rinvio della proposta di deliberazione in discussione.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 10 (dieci); Voti favorevoli: n. 10 (dieci); Voti contrari: n. 0 (zero).

Il Consiglio Comunale

Udita la proposta avente ad oggetto: "Modifica e integrazione regolamento sulla disciplina degli impianti di trasmissione e di telefonia mobile e per le attività di monitoraggi dei livelli di esposizione umana ai campi elettromagnetici fra 0 HZ e 300 GHZ", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti gli esiti delle votazioni in premessa riportate;

Visto il vigente regolamento del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

Delibera

RINVIARE la proposta avente ad oggetto: "Modifica e integrazione regolamento sulla disciplina degli impianti di trasmissione e di telefonia mobile e per le attività di monitoraggi dei livelli di esposizione umana ai campi elettromagnetici fra 0 HZ e 300 GHZ".



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

DEL /4 /2-22

No

Oggetto: Modifica ed integrazione regolamento sulla disciplina degli impianti di trasmissione e di telefonia mobile e per le attività di monitoraggio dei livelli di esposizione umana ai campi elettromagnetici fra 0 HZ e 300 GHZ.

Il Proponente: Dott. Ing. Antonio Spadaro Settore competente: IV

Il Proponente

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale ha come obiettivo primario il controllo delle emissioni atmosferiche provenienti dagli impianti di trasmissione di telefonia mobile e le relative attività di monitoraggio dei livelli di esposizione umana ai campi elettromagnetici dell'intero territorio comunale e che tali emissioni suscitano preoccupazione ed allarme nei cittadini di Giardini Naxos, per i possibili effetti sulla loro salute che possono essere sia di natura biologica che di natura emotiva, generati anche dalla non conoscenza dell'inquinamento elettromagnetico;

PREMESSO che la vigente normativa ha equiparato la rete di telefonia mobile come servizio da rendere ai cittadini e pertanto come impianti necessari alla sua diffusione, come anche alla stregua di "opere di urbanizzazione primaria";

CONSIDERATO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 04/10/2021 veniva approvato il "regolamento sulla disciplina degli impianti di trasmissione e di telefonia mobile e per le attività di monitoraggio dei livelli di esposizione umana ai campi elettromagnetici fra 0 HZ e 300 GHZ";

VISTA, la nota a firma dell'Avv. Alessia Giorgianni, legale incaricato da questo Ente, protocollo n. 27926 del 29/12/2021 con la quale si invita l'Ente, avendo interesse a redigere la miglior difesa possibile, a valutare la possibilità di modificare il regolamento;

VISTO che con nota prot. 23999 del 14/11/2022 l'Ing. Matteo Vinciguerra, giusto incarico, ha trasmesso le tavole inerenti la cartografia da allegare al regolamento di cui trattasi;

RITENUTO NECESSARIO procedere, al fine di adeguare le disposizioni regolamentari alle sopravvenute esigenze;

CONSIDERATO che il IV Settore ha proceduto a predisporre le modifiche al predetto regolamento ed in particolare agli articoli 4, 5, 10, 14 e 20;

VISTA, la bozza del regolamento emendato, allegata alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO, l'O.A.EE. LL vigente nella Regione Sicilia;

VISTO, lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

DI MODIFICARE, gli art. 4 e 10 e di cassare gli art. 5, 14 e 20 del vigente "regolamento sulla disciplina degli impianti di trasmissione e di telefonia mobile e per le attività di monitoraggio dei livelli di esposizione umana ai campi elettromagnetici fra 0 HZ e 300 GHZ" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 04/10/2021;

DI APPROVARE, la bozza del regolamento emendato compresa la cartografia allegata, consistente in n° 3 tavole (Tavola 1 "Localizzazione degli impianti esistenti", Tavola 2 "Localizzazione degli impianti esistenti sulla planimetria del paese" e Tavola 3 "Localizzazione dei vincoli del centro abitato") tavole, che allegato alla presente proposta, ne forma parte integrante e sostanziale;

DI DICHIARARE la presente proposta immediatamente esecutiva;

Il Proponente

Assessore alla Digitalizzazione

Dott. Ing. Antonio Spadaro



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Città Metropolitana di Messina

PRESIDENZA I COMMISSIONE CONSILIARE

Edilizia Privata, Urbanistica, Servizi Cimiteriali, Politiche Giovanili, Igiene e Sanità

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE, IL MONITORAGGIO E LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SORGENTI DI RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA

INDICE

Art. 1 - Fonti normative	.rt. 1 - Fc	nti norn	ıative
--------------------------	-------------	----------	--------

- Art. 2 Finalità e obiettivi
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Criteri di individuazione degli impinti di comunicazione, standard urbanistici, prescrizioni ed incentivazioni
- Art. 5 Cartografia delle aree idonee alla localizzazione di nuovi impianti
- Art. 6 Piani di rete e programmi di sviluppo
- Art. 7 Catasto degli impianti
- Art. 8 Procedure per l'installazione e modifica degli impianti
- Art. 9 Documentazione
- Art. 10 Risanamento e rilocalizzazione impianti
- Art. 11 Impianti provvisori
- Art. 12 Dichiarazione di post-attivazione e utilizzo della potenza
- Art. 13 Monitoraggio
- Art. 14 Sanzioni
- Art. 15 Trasparenza e diffusione delle informazioni
- Art. 16 Obiettivi di tutela della salute
- Art. 17 Infrastrutture su sedime stradale
- Art. 18 Ambito di applicazione

Art. 1 - Fonti normative

Il presente Regolamento è redatto ai sensi:

- 1. delle Linee guida applicative del Decreto 10 settembre 1998 n° 381 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana " del settembre 1999;
- 2. dell'art. 8, comma 6, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" di seguito "Legge Quadro;
- 3. del D.P.C.M. 08 luglio 2003 "Fissazione dei limiti dl esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità" per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz." di seguito "Decreto Attuativo";
- 4. del D.lgs. 01 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazione elettroniche" di seguito "Codice";

al fine di disciplinare le procedure per l'esecuzione di interventi relativi all'installazione, la modifica, il monitoraggio, la localizzazione ed in generale la gestione di tutti gli impianti radioelettrici compresi gli impianti radiotelevisivi e per telefonia cellulare operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz di seguito denominati "impianti";

le norme e le prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale ivi compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori.

Nel rispetto del principio di precauzione sancito dal Trattato istitutivo dell'Unione Europea, la realizzazione degli impianti radioelettrici disciplinati da questo regolamento e l'adeguamento di quelli preesistenti avvengono con l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili in modo da produrre valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

In riferimento alle Forze armate e alle Forze di polizia, tenuto conto delle particolari esigenze del servizio espletato, si applica la norma speciale ad esse riservata.

L'installazione, il trasferimento e la modifica degli impianti di cui sopra è soggetto alle procedure abilitative stabilite dagli articoli 86 e seguenti del D.lgs. n. 259 del 2003 e ss.mm.ii., nonché alla procedura semplificata di cui all'art. 35, commi 4 e 4-bis della Legge n. 111 del 2011 e ss.mm.ii.

La riconfigurazione di impianti per sistemi radioelettrici è consentita nelle zone del territorio comunale, non rientranti tra quelle oggetto di esclusione di cui al successivo art. 4 del presente regolamento, dando la priorità alle aree in cui sono già presenti altri impianti.

Gli impianti, non essendo equiparabili alle costruzioni in senso stretto, non sono soggetti al rispetto dell'indice di piano regolatore relativo alle distanze da confini e da altri fabbricati previsto per le varie zone di piano; tuttavia, sono comunque soggetti al rispetto delle distanze disciplinate degli arti. 873 e 877 del Codice Civile.

Nell'installazione degli impianti dovranno essere in ogni caso osservate tutte le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore a quelle di cui al presente

regolamento, con particolare riferimento a quelle che dovessero essere emanate in tempi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2 – Finalità e obiettivi

L'installazione di tutti gli impianti sorgenti di radiazione elettromagnetica può essere autorizzata purché siano rispettate le esigenze di tutela della salute pubblica, ambientale e paesaggistica, oltre che la vigente normativa statale e regionale.

Con il presente regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui sopra, il Comune persegue le seguenti finalità e obiettivi:

- 1. assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti anche al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; a tale scopo il Comune promuove l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o, quantomeno, all'interno di siti comuni, ove tecnicamente possibile;
- 2. tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
- 3. dotarsi delle procedure amministrative per la presentazione delle istanze da parte dei gestori finalizzate al rilascio delle autorizzazioni, ove previste per legge, alla installazione di nuovi impianti ed alla modifica anche solo radioelettrica di impianti esistenti e già in possesso di autorizzazione;
- 4. garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Legge Quadro e relativi Decreti di attuazione, nonché della normativa Regionale applicabile in quanto espressamente indicata nella legislazione quadro nazionale. A tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1 del presente regolamento, debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
- 5. conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
- 6. informare i cittadini attraverso la pubblicazione dei dati raccolti sui canali di comunicazione del Comune;
- 7. garantire il rispetto dei criteri stabiliti per l'attuazione delle azioni di risanamento.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nell'art. 3, comma 1, Legge n. 36 del 2001, come segue:

- 1. esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- 2. limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della legge n. 36/2001;

- 3. valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 36/2001. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- 4. obiettivi di qualità sono:
- a) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'art. 8 della legge n. 36/2001;
- b) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) della legge n. 36/2001 ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- c) elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
- d) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- e) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
- f) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
- g) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile:
- h) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
- i) soggetto avente titolo: il concessionario, il licenziatario o altro soggetto autorizzato all'uso delle frequenze;
- azioni di risanamento: sono disposte dal Comune, previo parere dell'ARPA, ai fini dell'adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa vigente, stabilendo tempi e modalità di attuazione; le stesse sono attuate a cura e spese dei titolari;
- k) piani di rete e programmi di sviluppo: vengono trasmessi al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, dai gestori e titolari degli impianti radioelettrici oggetto della presente disciplina, essi individuano gli impianti radioelettrici esistenti, propongono le aree per nuove localizzazioni dei medesimi, nonché le modifiche di quelli esistenti, in conformità con quanto stabilito con il presente Regolamento.

standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni

In considerazione del criterio che la potenza debba comunque essere quella effettivamente necessaria con esclusione, quindi, di qualsiasi esubero, allo scopo di evitare le esposizioni indebite ed ai fini del conseguimento della minimizzazione dell'esposizione e della giustificazione del rischio per la popolazione, si determinano distanze di rispetto dalle "zone residenziali" e dalle "aree sensibili" per la localizzazione degli impianti.

In relazione alla zonizzazione dello strumento urbanistico (PRG), sono definite **zone residenziali** quelle comprese nel perimetro del centro abitato, zone A e B (di cui al D.M. 1444/68) o destinate all'espansione edilizia, zone C o destinate ad attività industriali o artigianali, zone D, mentre le aree nelle quali ricadono o sono previste attrezzature di interesse collettivo (zone F), quali ospedali, scuole, asili nido, case di cura e di riposo, costituiscono le **aree sensibili**.

In assenza di aree allo scopo previste dallo strumento urbanistico vigente, l'installazione dei sistemi fissi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti all'interno dell'intervallo di frequenza compresa tra 100 Khz e 300 Ghz può essere autorizzata, in variante allo stesso, ad una distanza dal perimetro delle zone residenziali non inferiore a quella di rispetto di cui al presente articolo; la distanza dalle aree sensibili sarà non inferiore a quella di rispetto maggiorata del 50%.

Tra un impianto e l'altro deve intercorrere una distanza non minore della somma delle loro distanze di rispetto, come definita nel presente articolo in funzione della potenza. **Definizione distanze di rispetto:**

potenza complessiva in antenna	Distanza di rispetto
0,5 Watt	10 metri
1 Watt	15 metri
2,50 Watt	30 metri
10 Watt	60 metri
20 Watt	80 metri
30 Watt	100 metri
40 Watt	115 metri
50 Watt	130 metri
60 Watt	145 metri
70 Watt	160 metri
80 Watt	175 metri
90 Watt	190 metri
100 Watt	200 metri
110 Watt	210 metri
120 Watt	220 metri
130 Watt	230 metri
140 Watt	240 metri

150 Watt	250 metri
160 Watt	260 metri
170 Watt	270 metri
180 Watt	280 metri
190 Watt	290 metri
200 Watt	300 metri
Per ogni 10 Watt successivi	Ulteriori 5 metri

N.B.

Le distanze devono essere considerate misurando a partire dal centro di emissione del segnale, per ciascun quadrante (90°) individuato dalla direzione di irradiazione di ciascuna antenna, esse devono avere come riferimento il perimetro delle zone residenziali ed anche una sola "area sensibile".

La potenza complessiva, al connettore di antenna (in ingresso in antenna), si intende per ciascuna singola direzione (per un massimo di quattro), si otterrà sommando, per ciascuna direzione di irradiazione, le potenze di tutte le portanti; qualora nello stesso sito fossero presenti più impianti, sia ospitati sullo stesso traliccio che su tralicci separati, dovranno essere sommate, per ciascuna direzione, le potenze di tutte le SRB ospitate nel sito.

Gli impianti o gruppi di impianti di potenza complessiva (in antenna) non superiore (per direzione) a 2,50 Watt possono essere localizzati anche nelle "zone residenziali", a patto che nella loro zona di rispetto non sia prevista la presenza dell'uomo per più di quattro ore al giorno: tale zona, ove presente, va individuata, indicata con appositi cartelli di pericolo, e recintata.

Le antenne, comprensive dei pali di supporto, devono avere un'altezza massima di 4.50 metri.

Tali antenne possono essere posizionate, in accordo alla normativa, su edifici esistenti o su torri costruite ad hoc.

L'altezza massima dell'estremità superiore dell'antenna deve rientrare entro l'altezza massima consentita dallo strumento urbanistico per gli edifici in quella zona omogenea aumentata di 4,50 metri.

Gli edifici, le torri, i supporti e le antenne devono essere muniti dei visti per quanto attiene la normativa antisismica.

Art. 5 - Cartografia delle aree idonee alla localizzazione di nuovi impianti

Fanno parte integrante del presente regolamento le cartografie allegate con individuazione delle aree idonee alla localizzazione di nuovi impianti:

- Tavola 1 Localizzazione degli impianti esistenti;
- Tavola 2 Localizzazione degli impianti esistenti sulla planimetria del paese;
- Tavola 3 Localizzazione dei Vincoli del centro abitato:

Art. 6 - Piani di rete e programmi di sviluppo

I gestori ed i titolari di impianti disciplinati da questo regolamento trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, all'Amministrazione Comunale i propri piani di rete ed i programmi di sviluppo, anche ai fini di un eventuale adeguamento della disciplina comunale o intercomunale; la trasmissione annuale non è dovuta qualora i gestori ed i titolari di impianti non intendano apportare modifiche ai piani e programmi relativi all'anno precedente.

I piani di rete ed i programmi di sviluppo, oltre all'individuazione degli impianti radioelettrici esistenti, propongono le aree per nuove localizzazioni dei medesimi, nonché le modifiche di quelli esistenti.

L' Amministrazione Comunale, sulla base delle informazioni contenute nei piani di rete e nei programmi di sviluppo, promuove iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione degli impianti, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici.

La presentazione dei piani di rete e dei programmi di sviluppo costituisce condizione indispensabile per l'installazione di nuovi impianti disciplinati da questa legge e per la realizzazione di modifiche diverse da quelle di cui all'art. 87 ter del D.lgs. 259/2003, tranne casi di delocalizzazione di impianti in siti ove ne esistono altri e casi di sopravvenuta urgenza, motivata e documentata.

Art. 7 - Catasto degli impianti

Entro 90 giorni dall' entrata in vigore del presente regolamento, i gestori degli impianti preesistenti devono fornire al Comune e all' ARPA la mappa completa degli impianti funzionanti esistenti sul territorio comunale correlata della documentazione descrittiva di ciascun impianto sulla base dei Format di cui ai Decreti Ministeriali del 29/01/2003 e del 22/07/2003 o dei modelli "A" e "B" di cui all' allegato 13 del D.lgs. 259/2003. Tutti gli impianti non più in funzione, devono essere rimossi con ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese degli operatori degli impianti stessi; trascorsi 90 giorni dalla data di disattivazione dell' impianto sarà eseguita la rimozione forzata degli impianti con spese a carico del privato.

Art. 8 - Procedure per l'installazione e modifica degli impianti

L'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici sono soggette alle procedure abilitative previste dagli articoli 86 e seguenti del D.lgs. 259/2003, nonché alla procedura semplificata di cui all'art. 35, commi 4 e 4 bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

In ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. n. 160 del 2010 e dal D.lgs. n. 82 del 2005 e ss.mm.ii., le procedure inerenti agli impianti disciplinati dal presente regolamento, dovranno essere telematiche ed avviate esclusivamente mediante ricorso allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

Fermo restando il parere tecnico radioprotezionistico dell'ARPA ove previsto dalle disposizioni statali vigenti in materia, il Comune è l'ente locale competente per le procedure abilitative.

Il titolo abilitativo si forma nell'ambito di un procedimento in cui è verificata la compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico-ambientale.

Per gli impianti soggetti alla procedura semplificata di cui all'art. 35, commi 4 e 4 bis, del d.l. 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, il Comune può adottare provvedimenti di modifica e delocalizzazione dei medesimi, previa consultazione dei gestori e dei titolari interessati, individuando soluzioni alternative, senza pregiudicare la funzionalità delle reti di radio telecomunicazioni.

Ai sensi dell'art. 9, comma 7, della legge 36/2001, i gestori degli impianti di cui alle lettere h) ed l) del comma 1 dell'art. 3 della legge medesima, a qualunque titolo legittimati, provvedono ad applicare entro novanta giorni dall'installazione o modifica dei medesimi, in luogo accessibile e visibile, un cartello informativo; esso contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo.

In ogni caso, per ogni installazione, va verificata la rispondenza alle norme in materia di impatto acustico ex Legge n. 447 del 1995, inoltre, per ogni tipologia di intervento va verificata l'applicabilità delle Norme Tecniche sulle Costruzioni in zona sismica di cui al D.M. 17 gennaio 2018.

Art. 9 - Documentazione

Ai fini dell'installazione di un nuovo impianto radioelettrico o per qualunque modifica dei parametri costruttivi degli stessi, il soggetto richiedente deve presentare al Comune, oltre ad apposita istanza o SCIA da redigere su apposito modello conforme agli stampati in allegato:

- 1. relazione di valutazione preventiva dei livelli di campo elettromagnetico (A.I.E. Analisi di Impatto Elettromagnetico), secondo quanto disposto dalla normativa vigente, relativa all'impianto medesimo, sulla scorta di una dichiarazione di responsabilità a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione quanto al rispetto degli obiettivi di qualità di cui al presente regolamento.
- 2. cartografia in scala 1:2000 e 1:5000 della zona interessata;
- 3. planimetrie corredate comprese in un raggio massimo di 300 m da cui si evinca anche l'altezza rispetto al suolo della base dell'impianto;
- 4. piante, prospetti e sezioni in scala 1:100 o 1:50 dell'impianto;
- 5. Scheda tecnica dell'impianto con indicati: il tipo di antenna, modello, dimensioni e ditta costruttrice;
- 6. sezione tipo sviluppata per ogni edificio incidente il lobo verticale dell'antenna;
- 7. estratto del Piano Regolatore Generale (PRG) vigente dell'area interessata;
- 8. estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
- 9. autocertificazione del tecnico progettista relativa al rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria e sulla sicurezza negli ambienti di lavoro;
- 10. documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, Legge n. 447 del 1995, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 4, D.P.R. n. 227 del 2011;
- 11. documentazione relativa al rispetto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche ai sensi della Legge n. 13 del 1989 e del relativo D.M. n. 236 del 1989;
- 12. deposito del progetto ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001;

- 13. autodichiarazione/i del/i tecnico abilitato con l'indicazione dell'iscrizione ad albo professionale;
- 14. documentazione fotografica dello stato dei luoghi con e senza inserimento fotografico delle opere progettate (rendering), compresa una panoramica dal sito, con partenza da Nord e rotazione in senso orario di 360°, con superamento del punto di partenza, e con annotazioni indicanti punti particolari e comunque i quattro punti cardinali;
- 15. misure per rendere l'impianto inaccessibile ai non addetti ai lavori;
- 16. contratto di locazione o titolo di proprietà completo dei relativi allegati;
- 17. copia della delibera di assemblea condominiale contenente il parere favorevole del condominio, qualora l'impianto insista su lastricato solare di un immobile condominiale;
- 18. copia dei piani di rete e dei programmi di sviluppo di cui all' art. 6 del presente regolamento.

La documentazione dovrà essere redatta e firmata in formato digitale ai sensi del D.lgs. n. 82 del 2005.

Art. 10 - Risanamento e rilocalizzazione impianti

A seguito delle verifiche effettuate dall'ARPA, il Comune in caso di superamento dei limiti di esposizione stabiliti dal D.M. 381/98 o dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, ordina le azioni di risanamento o rilocalizzazione necessarie ritenute indifferibili ed urgenti, con oneri posti a carico dei titolari, secondo quanto contenuto nell'allegato "C" del predetto Decreto Ministeriale.

Le azioni di risanamento:

- 1. sono disposte dal Comune previo parere dell'ARPA, entro 90 giorni dall'accertamento del superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, stabilendo tempi e modalità di attuazione;
- 2. possono prevedere la rilocalizzazione degli impianti;
- 3. sono attuate a cura e spese dei titolari.

Qualora le azioni di risanamento non possano garantire il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, il Comune provvede alla rilocalizzazione degli impianti con oneri a carico dei titolari dei medesimi.

Art. 11 - Impianti provvisori

Nel rispetto dei criteri localizzativi, in caso di comprovate e documentate esigenze, è consentita l'installazione di impianti provvisori in deroga alla disciplina di cui al presente Regolamento per la durata massima di sessanta giorni; l'ARPA esprime il proprio parere entro dieci giorni dalla richiesta.

È consentita, su richiesta, una proroga del termine di durata dell'impianto per ulteriori trenta giorni, al termine della quale il gestore è tenuto a rimuovere l'impianto.

Art. 12 - Dichiarazione di post-attivazione e utilizzo della potenza

Al termine dei lavori di installazione, attivazione o modifica dell'impianto, e comunque entro 15 giorni dal verificarsi, il soggetto titolare dell'impianto presenta al Comune apposita comunicazione di entrata in funzione dell'impianto, specificando la data e producendo la dichiarazione del rispetto dei limiti di emissione del campo elettromagnetico e acustico e la relativa documentazione. Il Comune coinvolgerà l'ARPA per verificare che le stime di campo fornite dai gestori a seguito dell'entrata in funzione di un nuovo impianto siano conformi con i valori misurati e con quelli di legge. Ogni modifica eseguita sull' impianto dovrà essere comunicata entro 30 giorni da tale data, pena la sospensione immediata dell'esercizio dell'impianto stesso.

Art. 13 - Monitoraggio

Il Comune persegue l'obiettivo di operare azioni di monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche attraverso l'installazione di centraline di rilevamento, con le modalità tecniche di cui all' allegato B del D. M. n° 381/1998. L' ARPA coadiuverà il Comune nella individuazione dei siti da monitorare, nelle scelte della durata e della periodicità del monitoraggio. Il monitoraggio riguarderà tutte le installazioni e riguarderà sia le emissioni elettromagnetiche sia quelle acustiche. L' eventuale superamento dei livelli prescritti dal D. M. n° 381/1998 e dal DPCM 8 luglio 2003 dovrà comportare un rapido riassestamento delle emissioni, in maniera tale da avere una costante riduzione a conformità dell'area o, in caso contrario, la revoca dell'autorizzazione, con tempi e modalità definite dalla normativa vigente.

L' ARPA segnalerà ai comuni la riconfigurazione dell'impianto con tecnologie più avanzate nell'ottica di ridurre le emissioni.

Art. 14 - Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, l'installazione o la modifica di un impianto radioelettrico in assenza del titolo legittimante prescritto comporta, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 8 mila euro a 80 mila euro, la rimozione del medesimo impianto con ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dei gestori.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 15, comma 4, della legge 36/2001, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel titolo legittimante è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila euro a 50 mila euro.

Il mancato invio della documentazione di cui all'art. 9 del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila euro a 20 mila euro.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 15, comma 7, della legge 36/2001, per le sanzioni previste da questa legge non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 15 - Trasparenza e diffusione delle informazioni

Il Comune assicura la divulgazione delle informazioni in suo possesso pubblicando i dati raccolti, attraverso l'attività di monitoraggio di cui all' art. 13 del presente regolamento, sul sito internet e sui canali social istituzionali dell'Ente.

Art. 16 - Obiettivi di tutela della salute

Per ridurre al minimo l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, la società titolare dell'impianto e il gestore dovranno adottare tutte le misure di cautela necessarie al fine di assicurare la popolazione dagli effetti a lungo termine conseguenti ed esposizioni prolungate, utilizzando a tal fine le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili. Le società titolari dell'impianto e il gestore hanno l'obbligo, entro il 31/01 di ogni anno dalla messa in funzione dell'impianto di:

- 1. produrre una relazione, corredata dalle registrazioni automatiche, a firma di professionisti abilitati, sulla misurazione della potenza erogata dall'impianto;
- 2. provare di aver adottato tutte le misure di cautela necessarie e la maggior distanza possibile dai siti sensibili;
- 3. fornire elementi sull' effettiva e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche;
- 4. fornire elementi valutativi sulla tempestività di adeguatezza degli aggiornamenti.

Art. 17 - Infrastrutture su sedime stradale

Per la realizzazione di infrastrutture su sedime stradale gli operatori presentano al comune almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori l'esatta ubicazione degli scavi. Il comune provvederà a concordare ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento della struttura e le concrete modalità di lavorazione allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale. L'operatore è tenuto a svolgere le attività di scavo e reinterro secondo le prescrizioni del comune.

Art. 18 - Ambito di applicazione

Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutti gli impianti trasmittenti di radiazione elettromagnetica come quelli per l'erogazione del servizio pubblico di telefonia per comunicazioni mobili, e del servizio radio-televisivo, ed ogni altra emissione elettromagnetica operante nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, nel corpo del regolamento denominati semplicemente impianti.

Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 22 febbraio 2001 n. 36 allo scopo di dare attuazione ai principi in essa contenuti tenendo conto del Decreto del Ministero dell'ambiente 10 settembre 1998 n. 381 "regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana".



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 63

DEL 16-12-22

Oggetto: Modifica ed integrazione regolamento sulla disciplina degli impianti di trasmissione e di telefonia mobile e per le attività di monitoraggio dei livelli di esposizione umana ai campi elettromagnetici fra 0 HZ e 300 GHZ.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos, 5/12/42 IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Arch. Sebastiano La Maestra

PARERE DEL RESPONSABILE DLRAGIONERIA

Giardini Naxos, 12/12/822

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Dott. Mario Cavallaro

Solie Jele

HLC. 1

SEDUTA CONSILIARE DEL 02\02\2023

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TRASMISSIONE E DI TELEFONIA MOBILE:

Definirei la produzione di questo documento un "**parto distocico**", ovvero che devia dalla fisiologia. Purtroppo, quando un travaglio è difficoltoso, aumenta il rischio di complicanze ed il nascituro può riportare qualche conseguenza.

Niente di più rispetto a quello che è accaduto con questa cartografia.

Nel regolamento approvato in consiglio comunale il 4 ottobre 2021, l'articolo 6 recitava che entro 6 mesi dalla approvazione dello stesso, si sarebbe dovuta approvare la cartografia da allegare, ovvero quella che è arrivata oggi in consiglio, con un ritardo di quasi **otto mesi**, con tutte le conseguenze sul territorio che questo ritardo ha comportato.

In data 12 settembre 2022 il sottoscritto interrogava l'assessore con delega alla digitalizzazione Antonio Spadaro relativamente la questione ormai nota come "antenna della discordia", il famosissimo traliccio che emerge dai paesaggi di via S. Venera per intenderci.

Proprio in questa occasione, il sottoscritto definisce questo regolamento come "nullo" ed a questo, Assessore, Lei replica vigorosamente che fossi SOLAMENTE io ad affermare tutto ciò.

È essenziale oggi, che ne ho la possibilità, farle notare che in realtà NON è COSì, e che quindi il sottoscritto non parla semplicemente per dare fiato ai polmoni.

Infatti, nella **nota protocollo numero 114 del 30\11\22**. Lei è a conoscenza di questa nota? L'ha letta? Perché risulta tra i destinatari in calce. Proprio il nostro **segretario generale**, nella suddetta nota afferma quanto segue in merito al regolamento in questione:

" e <u>stato ed è soggetto di molteplici contenziosi avviati dagli operatori di telefonia</u>, tanto che la scrivente ed il legale incaricato di difendere l'ente nei suddetti contenziosi hanno invitato ripetutamente, nelle riunioni sopra citate, il quarto settore ha modificare il regolamento stesso e le previsioni illegittime come quelle di cui agli articoli 6 e 20 dello stesso: <u>mancando infatti la planimetria viene meno l'oggetto stesso del regolamento</u>, ovvero la localizzazione degli impianti, unica materia che il comune facoltà legittimamente di regolamentare attraverso lo strumento regolamentare".

Vede assessore, quando le faccio notare qualcosa non accade con l'intento di voler polemizzare ma con quello di tutelare i cittadini ma anche noi consiglieri. Ma in quell'occasione lei era accecato probabilmente da quanto convenuto proprio con il legale rappresentate e con chi vi guida sotto il profilo giuridico. Guarda caso, proprio il legale difensore ed il legale rappresentante, smentiscono quanto lei riportò contro il sottoscritto in quella occasione.

Allora mi sento di darvi un suggerimento, perché alle contraddizioni ci pensa già l'assessore Cacciola, come è accaduto per la questione "giardino verticale". Concordate meglio le dichiarazioni pubbliche perché queste vengono tutte verbalizzate e rimangono agli atti!

Precisato ciò torniamo all'argomento trattato oggi in consiglio, ovvero la Cartografia.

Questa non è nient'altro che l'immagine speculare di un documento in possesso del sottoscritto, ovvero della **delibera di giunta municipale N° 121 del 24 marzo del 1999**, ovvero l'ultima delimitazione del centro abitato di Giardini Naxos. Questa perimetrazione fu fatta per questioni di viabilità e più nel dettaglio per convertire la strada statale in urbana nel tratto che attraversa in centro abitato.

Pertanto, quando oggi mi porta in consiglio una cartografia che non è conforme con quelle che sono le caratteristiche topografiche attuali del paese di Giardini. Rischiamo quindi di produrre un ulteriore documento che potrebbe creare <u>ulteriori illegittimità ed elementi di contestazione</u> da parte di queste multinazionali che oggi invadono selvaggiamente il territorio con la scusa del "progresso tecnologico", che è certamente essenziale ma che non può avvenire a discapito di alcuni per il beneficio di tutti. Non devono esistere agnelli sacrificali.

Per questo, assessore, La invito oggi a **ritirare** questa proposta di delibera, ed intraprendere il fisiologico iter procedurale che ci porterebbe quindi ad approvare un regolamento serio, utile alla cittadinanza e legittimo, cosa che non è stata sino ad oggi. Intervenga prima sulla delimitazione del centro urbano e solo successivamente commissionando la redazione di una cartografia che rispecchi le caratteristiche aggiornate ad oggi del territorio.

- ANTOWA/TRALICCIO (4) - KALOPADULOO

12/02/2027

Firma 2

£		

-ine Allegato tavola1_1000-signed PROP CC 68 C G

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Consigliere Anziano	Il Presidente del Consiglio	Il Segretario Comunale
F.to Di Blasi Caterina	F.to Avv. Arcidiacono Antonella M.L.	F.to Dott. ssa Roberta Freni
		- Colonia Milanda
Il sottoscritto Segretario	Generale	
	ATTESTA	
Che la presente deliberazio	ne:	
- Verrà affissa a questo Al dall'art. 11, comma 1, L	bo Pretorio per 15 giorni a partire dal .R. 3.12.91, n. 44;	come prescritto
- Verrà affissa a questo Alb eseguibile;	o Pretorio per 15 giorni a partire dal	perché immediatamente
Istruttore Amminist	rativo 	Il Segretario Generale (Dott. ssa Roberta Freni)
Il sottoscritto Segretario	Generale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA	
che la presente deliber	razione, in applicazione della L.R. 30 dice	embre 1991, n. 44 e successive
_	azioni, pubblicata all'albo on-line, per q	uindici giorni consecutivi, dal
[] è divenuta esecutiva		
[] è stata dichiarata im	mediatamente esecutiva	
Istruttore Amminist	rativo	Il Segretario Generale (Dott. ssa Roberta Freni)
		4444